



P.G.N. 1622

Lì, 5 febbraio 2012

ORDINANZA N. 8

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DA ADOTTARE A CAUSA DI PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO E/O IN PRESENZA DI GHIACCIO.

IL SINDACO

VISTA l'emergenza derivante dall'abbondante nevicata che ha causato rilevanti difficoltà al trasporto urbano ed extraurbano ed alla movimentazione dei cittadini nel territorio comunale e comprensoriale;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione ad ogni possibile accorgimento diretto ad evitare pericoli per la circolazione degli utenti sulla pubblica via e di garantire la sicurezza in caso di precipitazioni a carattere nevoso e/o in caso di formazione di ghiaccio;

RITENUTO pertanto di dover adottare misure straordinarie al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

DATO atto che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;

DATO atto che la situazione creatasi presenta altresì il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;

VISTI l' 54 del D.lgs. n. 267/2000

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, in occasione di precipitazioni a carattere nevoso e/o in presenza di ghiaccio, alla data di emissione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

- Lo sgombero della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza nel caso di strade sprovviste di marciapiedi. Tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio di propria competenza;
- Di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e/o non ostruisca le caditoie stradali situate davanti alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- Di spargere nelle suddette aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio
- Di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- Che i balconi e/o i davanzali siano sgombrati dalla neve prima o contemporaneamente allo spezzamento delle vie sottostanti in modo da non recare molestia o danno ai passanti;
- Che venga rimossa la neve dai passi carrai a cura dei loro utilizzatori;
- Che non venga depositata, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve accumulatasi nei cortili o luoghi privati;
- Di abbattere e/o rimuovere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti, dalle gronde e dai balconi che si protendono sulla pubblica via;
- Il divieto di sosta sotto alle alberature o parti di esse che insistono o si protendono sulla pubblica via.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza

LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PUNITE AI SENSI DELL'ART. 7 BIS DEL D.LGS N. 267/2000



IL VICESINDACO
(Luigino Mengaccini)